



Chiarimenti normativi

Struttura retrattile nel centro storico: impatto sul decoro architettonico?

Perché un elemento estraneo all'edificio principale possa essere considerato dannoso per il prestigio e il decoro architettonico, deve manifestare caratteristiche e conseguenze di perdurante e stabile mutamento, che vengono valutate in base alla stabilità e alla solidità dell'aggiunta rispetto alla struttura principale, considerando anche la sua estensione spazio-temporale.

In questa prospettiva, non è possibile attribuire tali caratteristiche ed effetti a una struttura retrattile di dimensioni ridotte, utilizzata esclusivamente come riparo dal sole, e che non è né ancorata all'edificio né al suolo, e che risulta di scarsa rilevanza urbanistica.

Dispositivo retrattile: quando un componente aggiuntivo mina il decoro?

A stabilirlo è il TAR Campania con la sentenza del 9 febbraio 2024, n. 983, che ha accolto il ricorso presentato contro l'ordinanza di demolizione emanata dal Comune, relativa a due strutture retrattili installate a servizio di un locale nel cuore del centro storico, utilizzate esclusivamente come riparo dai raggi solari.

In particolare, l'ordine di demolizione si basava sulla violazione dell'art. 49, comma 22 della L.R. n. 16/2004, che ha integrato il comma 13-bis all'art. 5 della L.R. n. 26/2002, vietando l'installazione sulla facciata degli edifici siti nei centri storici di apparecchi di condizionamento d'aria, caldaie, tubazioni e antenne, nonché l'inserimento di nuovi elementi che compromettano il decoro architettonico degli stessi.

Il TAR ha chiarito che solo un componente con caratteristiche fisiche definite e perduranti è in grado di arrecare danni apprezzabili ai valori architettonici ed artistici.

In sostanza, il potenziale danno che un elemento estraneo può causare al decoro dell'edificio deve essere valutato in base alle sue caratteristiche di perdurante e stabile mutamento, considerando anche la sua proiezione spazio-temporale, e tenendo sempre presente l'effettivo (e non potenziale) impatto lesivo prodotto.

Di conseguenza, le due strutture retrattili soggette all'ordinanza non possono essere considerate come nuovi elementi che ledono il decoro architettonico.



Struttura retrattile temporanea per riparo solare: l'impatto è trascurabile

In particolare, le strutture contestate sono realizzate in materiale permeabile e dotate di bracci retrattili, collocate sopra l'ingresso dei locali di destinazione (al di sotto dei vani contenenti i motori dei climatizzatori, e non sulla facciata), e utilizzate esclusivamente per proteggere i tavoli dal sole in modo temporaneo.

Va sottolineata la permeabilità del materiale utilizzato per le strutture, che attesta, come indicato dal ricorrente, l'impossibilità e l'inutilità di utilizzarle come protezione dalla pioggia.

Inoltre, il locale in questione è situato in un vicolo del centro storico dove i raggi solari raggiungono solo per alcune ore al giorno; al di fuori di questo periodo, le strutture vengono riavvolte (in due elementi non fissati alla struttura ma appoggiati semplicemente al muro), assumendo una forma indefinita e producendo un impatto ottico e urbanistico praticamente inesistente.

Di conseguenza, le strutture retrattili non generano un aumento del carico urbanistico sia quando sono chiuse che quando sono aperte, in quanto, anche in quest'ultimo caso, non sono fissate né all'edificio né al suolo.

Inoltre, l'uso del suolo è stato correttamente autorizzato mediante il "Permesso per utilizzo temporaneo spazi emergenza covid", come dichiarato dal ricorrente nella relazione redatta dal tecnico incaricato, che ha specificato che "Ogni elemento di arredo avrà colori in armonia con l'ambiente circostante, e non saranno installate né tende laterali né chiusure in pvc."

Il TAR non ha riscontrato alcuna violazione rispetto a quanto riportato nella relazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente comunale, che contestava l'autorizzazione solo per l'uso del suolo, non per l'installazione delle strutture a copertura dello spazio.

Nessuna autorizzazione necessaria per le strutture retrattili

Questo tipo di strutture, considerando le loro dimensioni limitate, i materiali utilizzati e l'utilizzo temporaneo e discontinuo cui sono destinate - considerando inoltre che non vi è alcun elemento installato in maniera permanente, ma semplicemente appoggiato - non richiedono l'ottenimento di alcuna autorizzazione specifica.

Inoltre, esse non sono soggette al Permesso di Costruire, poiché non comportano alcuna trasformazione edilizia o urbanistica tale da richiederne il rilascio.

Per le suddette ragioni, tali strutture non causano alcun impatto sul pregio e sul decoro architettonico dell'edificio, quindi la presunta violazione dell'art. 49 della legge regionale citata non può essere sostenuta. Pertanto, si giustifica l'annullamento della decisione di demolizione e l'accoglimento del ricorso.